



San Marino, 19 marzo 2014/1713 d.f.R
Prot. n. 30952/2014

A tutti i capifamiglia
- loro Sedi -

UT/7

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: **spese relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati (art.14 comma 1 lettera b) della Legge 166/2013).**

Con la presente si comunicano le tipologie di consulenze diagnostiche , terapie o prodotti non mutuati , che possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi a partire dall'anno 2014 dai soggetti fiscalmente residenti in territorio.

Con l'entrata in vigore della recente riforma fiscale sono deducibili le spese sostenute per consulenze diagnostiche , terapie o prodotti non mutuati , in territorio e fuori territorio, **per un importo massimo di € 2.500,00.**

Per consulenze diagnostiche e terapie si intendono tutte le prestazioni diagnostiche, cliniche, laboratoristiche , strumentali e terapeutiche purchè non rientranti fra le cure estetiche .

Esse, per essere deducibili, devono riferirsi ad una delle seguenti specialità:

1. medicina convenzionale
2. agopuntura
3. fitoterapia
4. medicina Ayurvedica
5. medicina antroposofica
6. medicina omeopatica
7. omotossicologia
8. medicina tradizionale cinese
9. osteopatia
10. chiropratica.

Tutti i professionisti che prestano le consulenze e prescrivono le terapie devono essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti.



Le spese dovranno essere documentate da fattura o documento equivalente (vedi art.3 comma 1 del D.D.11/2014) che dovrà riportare in maniera chiara il nominativo del professionista e l'esatta descrizione della terapia prestata.

Per i casi dubbi l'Ufficio tributario si riserva di consultare l'Authority Sanitaria per la valutazione delle prestazioni per cui si richiede la deducibilità.

Sono inoltre deducibili , sempre nell'ambito del limite predetto di €2.500,00 , le spese sostenute per l'acquisto di prodotti .

Per "prodotti" si intendono i farmaci presenti nel prontuario farmaceutico nazionale italiano, i rimedi presenti nel prontuario dei rimedi omeopatici, gli integratori alimentari utilizzati a fini terapeutici e le sostanze naturali che rientrano nella categoria dei farmaci. Essi devono essere descritti sul documento di spesa in modo intellegibile.

Di conseguenza **non sono deducibili** le spese relative a parafarmaci, materiale di medicazione, pastiglie, detergenti, cosmetici, preparati emollienti e balsamici .

* * *

Si evidenzia che le spese sopra elencate non vanno confuse con quelle per protesi dentarie e sanitarie (occhiali, protesi acustiche ecc.) e per cure ortodontiche ed odontoiatriche , deducibili **per un importo massimo di € 1.600,00 per il contribuente ed ogni suo familiare a carico** (art.14 comma 1 lettera c) Allegato A n.15 della Legge 166/2013) .

Anche tali spese dovranno essere documentate da fattura o da documento equivalente (ex art.3 comma 1 del D.D.11/2014) che dovrà riportare in maniera chiara il nominativo del professionista e l'esatta descrizione della terapia prestata.

L'Ufficio Tributario rimane a disposizione per ogni chiarimento.



Per il Direttore
Dott. Gioia Giardi